



Città di Canicattì

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 49 DEL 20 GIU, 2024

OGGETTO: Revisione degli orari di chiusura dei locali dove si somministrano bevande alcoliche e altro. Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

IL SINDACO

Considerato

- che l'amministrazione Comunale, sensibile alle problematiche dei gestori di ristoranti e bar, ha valutato la possibilità di modificare parzialmente l'orario di chiusura dei suddetti locali stante l'approssimarsi della stagione estiva;
- che in città nelle zone della "Movida", nelle ville e nei giardini pubblici, in alcune ore vi è una concentrazione di cittadini che, in taluni casi, possono creare fenomeni di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto necessario ed opportuno vietare la vendita e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità pubblica, nonché imporre la chiusura, **dal lunedì al mercoledì** alle ore 01.00 del giorno successivo; mentre la chiusura dei locali dove si somministrano bevande dal giovedì alla domenica è prevista entro le ore 02.30 del giorno successivo, fermo restando che la musica in filo diffusione venga spenta entro e non oltre le ore 02.00 del giorno successivo;

Vista la facoltà conferita ai Sindaci di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n 267 e s.m.i.;

ORDINA

- Per i motivi espliciti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, **sull'intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30/09/2024 dalle ore 18.00 alle ore 02.00 del giorno successivo**, vige il divieto assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare l'incolumità personale, anche dispensate dai distributori automatici. La

somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita.

- E' fatto altresì divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.
- E' sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro, se il consumo avviene all'interno dei locali e nelle aree esterne di pertinenza dell'attività legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico.
- E' altresì imposta la chiusura per tutti i locali dove si somministrano bevande, all'interno del territorio comunale, **dal lunedì al mercoledì** alle ore 01.00 del giorno successivo; mentre la chiusura dei locali dove si somministrano bevande dal giovedì alla domenica è prevista entro le ore 02.30 del giorno successivo, fermo restando che la musica in filo diffusione venga spenta entro e non oltre le ore 01.30 del giorno successivo;
- E' fatto altresì divieto di stazionare nelle ore notturne in tutti i parchi, giardini e ville comunali all'interno del territorio comunale dalle ore 00.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

AVVERTE

in caso di violazioni delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste agli artt. 50 comma 7 bis del D.lgs. 267/2000 che testualmente recita: “ L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

La presente Ordinanza avrà validità fino al 30/09/2024 con possibilità di reiterazione e/o modificazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Sicilia, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Copia del presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio, sul sito web di questa Amministrazione, e trasmesso alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di competenza.

IL SINDACO
Vincenzo Corbo

